




## Statuti



### Titolo I: COSTITUZIONE E FINE

#### Art. 1

La Pontificia Accademia delle Scienze, istituita da Pio XI di v.m., e posta sotto l'alta e diretta tutela del Sommo Pontefice regnante.

#### Art. 2

La Pontificia Accademia delle Scienze ha come fine di promuovere il progresso delle scienze matematiche, fisiche e naturali e lo studio dei relativi problemi epistemologici.

#### Art. 3

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Accademia:

- a) tiene Sedute plenarie degli Accademici;
- b) organizza convegni ordinati al progresso della scienza e alla soluzione di importanti problemi scientifico-tecnici, che sono alla base della sviluppo dell'umanità;
- c) promuove indagini e ricerche scientifiche che possono contribuire, nelle sedi competenti, all'approfondimento di questioni morali, sociali e spirituali;
- d) indice conferenze e celebrazioni;
- e) cura la pubblicazione degli Atti dei propri convegni, dei risultati di ricerche scientifiche e di studi di Accademici e altri scienziati.

#### Art. 4

Allo scopo di promuovere la ricerca scientifica, l'Accademia conferisce ogni due anni la Medaglia Pio XI a un giovane scienziato di fama internazionale.

### Titolo II: GLI ACCADEMICI

#### Art. 5

I candidati al seggio accademico sono scelti dall'Accademia in base ai loro eminenti studi scientifici originali e alla loro riconosciuta morale personalità, senza discriminazione etnica e religiosa, e sono nominati a vita con atto sovrano del Santo Padre.

Sono inoltre nominati, in ragione del loro ufficio, « Accademici pro tempore » il Direttore della Specola Vaticana; il Direttore del Laboratorio Astrofisico della Specola Vaticana; il Prefetto della Biblioteca Vaticana; il Prefetto dell'Archivio Segreto del Vaticano. Gli Accademici Pontifici « pro tempore » godono dei medesimi diritti ed esercitano le stesse funzioni degli Accademici Pontifici.

In via del tutto eccezionale, e a titolo esclusivamente onorifico, su proposta del Consiglio dell'Accademia, possono essere nominati dal Santo Padre « Accademici Pontifici Onorari » persone che abbiano acquistato singolari benemeritenze, onorando e aiutando l'Accademia e le sue imprese scientifiche.

#### Art. 6

Il plenum dell'Accademia è formato di 70 membri a vita, scelti in modo che siano rappresentati, per quanto è possibile, tutti i rami principali delle scienze e tutte le grandi regioni geografiche.<sup>1</sup>

### Titolo III: GOVERNO DELL'ACCADEMIA

#### Art. 7

L'Accademia è governata da un Presidente, nominato tra gli Accademici, *Motu Proprio*, dal Sommo Pontefice, dal quale dipende direttamente. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato dal Sommo Pontefice. Il Presidente orienta e dirige ogni attività dell'Accademia e la rappresenta dinanzi alla Sede Apostolica e dinanzi a ogni altra Autorità e Istituto.

#### Art. 8

Il Presidente è assistito dal Consiglio dell'Accademia così formato:

- a) il Presidente uscente per la durata di quattro anni;
- b) il Presidente uscente nominato Presidente emerito a vita dal Santo Padre;
- c) cinque Consiglieri nominati dal Santo Padre, su proposta del Presidente, per la durata di quattro anni, con possibilità di riconferma.<sup>2</sup>

#### Art. 9

Il Presidente è direttamente coadiuvato dal Direttore della Cancelleria, che è nominato dal Santo Padre per la durata di quattro anni e può essere riconfermato.<sup>3</sup>

### Titolo IV: MEZZI FINANZIARI

#### Art. 10

Il finanziamento dell'Accademia è assicurato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

#### Art. 11

L'Accademia può disporre inoltre di eventuali doni, lasciti ed entrate derivate dalla sua attività.

#### Art. 12

Il Presidente col suo Consiglio delibera le spese necessarie per la vita dell'Accademia e approva i Bilanci preventivo e consuntivo.

### Titolo V: NORME GENERALI

#### Art. 13

Il presente Statuto, promulgato mediante la pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis*, sostituisce il precedente Statuto pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis* dell'anno 1936, pag. 427 e ss. Ogni modificazione al presente Statuto è riservata al Sommo Pontefice, il quale è l'unica Autorità competente per lo scioglimento dell'Accademia.

#### Art. 14

Il presente Statuto è integrato dal Regolamento redatto e approvato dal Presidente col suo Consiglio.

*Haec Statuta Paulus VI Summus Pontifex in Audientia infrascripto concessa die I mensis Aprilis, anno MCMLXXVI, approbavit et publici iuris fieri iussit.*

*IOANNES CARD. VILLOT, Secretarius Status*

*Ex « Acta Apostolicae Sedis, 31 Maii 1976 ».*

1 L'8 gennaio 1986 Giovanni Paolo II ha aumentato a 80 il numero dei membri a vita.

2 Il 20 novembre 1995 Giovanni Paolo II ha aumentato a 7 il numero dei membri del Consiglio.

3 Il 30 gennaio 1995 il Direttore della Cancelleria è stato nominato dal Santo Padre Accademico « Perdurante Munere » e Cancelliere « Perdurante Munere ».